



Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2021/C 357/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>	1
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2021/C 357/02	Causa C-103/19: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 2 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo n° 24 de Madrid — Spagna) — Sindicato Único de Sanidad e Higiene (SUSH) de la Comunidad de Madrid, Sindicato de Sanidad de Madrid de la Confederación General del Trabajo (CGT) / Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 5, punto 1 – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico sanitario – Nozione di «ragioni obiettive» – Nozione di «norme equivalenti per la prevenzione degli abusi» – Sostituzione della qualità di personale statutario occasionale con la qualità di personale statutario ad interim – Necessità permanente di personale statutario temporaneo)	2
2021/C 357/03	Causa C-268/19: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 1° giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale dello Juzgado de Primera Instancia n° 7 de Orense — Spagna) — UP / Banco Santander SA, già Banco Pastor SAU (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Contratto di mutuo ipotecario – Clausole abusive – Clausola di limitazione della variabilità del tasso d'interesse (clausola di tasso minimo) – Contratto di novazione – Assenza di carattere vincolante)	3

2021/C 357/04	Causa C-198/20: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 10 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — Polonia) — MN, DN, JN, ZN / X Bank S.A. (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 2, lettera b) – Nozione di «consumatore» – Credito ipotecario espresso in valuta estera – Articoli 3 e 4 – Valutazione del carattere abusivo di una clausola)	4
2021/C 357/05	Causa C-359/20 P: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 29 giugno 2021 — Talanton AE — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon / Commissione europea [Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Clausola compromissoria – Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – Convenzione di sovvenzione – Costi non ammissibili – Decisione di recupero – Ricorso del beneficiario dinanzi al Tribunale dell’Unione europea in base all’articolo 272 TFUE – Snaturamento dei fatti – Termine ragionevole – Principio di buona fede – Legittimo affidamento – Impugnazione, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata]	4
2021/C 357/06	Cause riunite da C-456/20 P a C-458/20 P: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 16 giugno 2021 — Crédit agricole SA (C-456/20 P), Crédit agricole Corporate and Investment Bank (C-457/20 P), CA Consumer Finance (C-458/20 P) / Banca centrale europea [Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Politica economica e monetaria – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Articolo 18, paragrafo 1 – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Compiti specifici attribuiti alla Banca centrale europea (BCE) – Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dei requisiti prudenziali – Regolamento (UE) n. 575/2013 – Articolo 26, paragrafo 3 – Requisiti di capitale primario – Strumenti di capitale – Emissioni di azioni ordinarie – Classificazione degli elementi del capitale primario di classe 1 (CET 1) – Assenza di autorizzazione preventiva dell’autorità competente – Violazione colposa]	5
2021/C 357/07	Causa C-186/21 PPU: Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upravno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — J.A. / Republika Slovenija (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Politica di immigrazione e di asilo – Protezione internazionale – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera d) – Trattenimento dei richiedenti protezione internazionale – Richiedente trattenuto nell’ambito di una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE e rispetto al quale vi sono fondati motivi per ritenere che abbia presentato la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione della decisione di rimpatrio – Criteri obiettivi che consentono di giustificare simili motivi – Richiedente che ha già avuto l’opportunità di accedere alla procedura di asilo)	5
2021/C 357/08	Causa C-329/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 26 maggio 2021 — DIGI Communications NV / Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala . . .	6
2021/C 357/09	Causa C-332/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București (Romania) il 27 maggio 2021 — Quadrant Amroq Beverages SRL / Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili	7
2021/C 357/10	Causa C-355/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 7 giugno 2021 — Procter & Gamble International Operations / Perfumesco.pl sp. z o.o., sp. k.	8
2021/C 357/11	Causa C-362/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) il 9 giugno 2021 — «EKOFRUKT» EOOD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo	9
2021/C 357/12	Causa C-366/21 P: Impugnazione proposta il 9 giugno 2021 da Maxime Picard avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 24 marzo 2021, causa T-769/16, Picard / Commissione . . .	9
2021/C 357/13	Causa C-374/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 18 giugno 2021 — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) / AB, CD, EF	10
2021/C 357/14	Causa C-383/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Belgio) il 24 giugno 2021 — Société de Logement de Service public (SLSP) «Sambre & Biesme», SCRL / Société wallonne du logement	11
2021/C 357/15	Causa C-384/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Belgio) il 24 giugno 2021 — Commune de Farciennes / Société wallonne du logement	12

2021/C 357/16	Causa C-397/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 29 giugno 2021 — HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága	13
2021/C 357/17	Causa C-404/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Asti (Italia) il 30 giugno 2021 — WP / Istituto nazionale della previdenza sociale, Repubblica italiana	14
2021/C 357/18	Causa C-407/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 2 luglio 2021 — Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir), Consommation, logement et cadre de vie (CLCV). / Premier ministre, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance	14
2021/C 357/19	Causa C-103/20: Ordinanza del presidente della Corte del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo) — RC / Autoridade Tributária e Aduaneira	15
2021/C 357/20	Causa C-104/20: Ordinanza del presidente della Corte del 10 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Nivelles — Belgio) — SD / Habitations sociales du Roman País SCRL, TE, agissant en qualité de curateur de la Régie des Quartiers de Tubize ASBL	15
2021/C 357/21	Causa C-392/20: Ordinanza del presidente della Corte del 4 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie — Polonia) — Agenzia europea delle sostanze chimiche / Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o.,	16
2021/C 357/22	Causa C-516/20: Ordinanza del presidente della Corte del 17 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — JT, NQ / Ryanair DAC	16
2021/C 357/23	Causa C-618/20: Ordinanza del presidente della Corte del 31 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Córdoba- Spagna) — ZU, TV / Ryanair Ltd.	16
2021/C 357/24	Causa C-672/20: Ordinanza del presidente della Corte 24 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg — Austria) — L GmbH / FK	16
2021/C 357/25	Causa C-76/21: Ordinanza del presidente della Corte del 14 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Wacher Chemie AG / Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Umweltbundesamt	17
2021/C 357/26	Causa C-172/21: Ordinanza del presidente della Corte 31 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — EF / Deutsche Lufthansa AG	17
2021/C 357/27	Causa C-287/21: Ordinanza del presidente della Corte del 14 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg — Germania) — FC / FTI Touristik GmbH	17
Tribunale		
2021/C 357/28	Causa T-65/19: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — AI/ ECDC («Funzione pubblica – Personale dell'ECDC – Molestie psicologiche – Articolo 12 bis dello Statuto – Domanda di assistenza – Portata del dovere di assistenza – Articolo 24 dello Statuto – Dimissioni dell'autore dei comportamenti denunciati – Mancato avvio di un procedimento disciplinare – Articolo 86 dello Statuto – Risposta alla domanda di assistenza – Ricorso di annullamento – Atto lesivo – Violazione del diritto di essere ascoltato – Difetto di motivazione – Diniego di accesso alla relazione d'indagine e ad altri documenti – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali – Responsabilità»)	18
2021/C 357/29	Causa T-164/19: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — AQ/eu-LISA («Funzione pubblica – Agenti temporanei – Congedo di malattia – Risoluzione del contratto senza preavviso – Articolo 16 dell'RAA – Articolo 48, lettera b), dell'RAA – Dovere di diligenza – Articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali – Responsabilità – Danno materiale – Danno morale – Nesso di causalità»)	19

2021/C 357/30	Causa T-253/19: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — BG/Parlamento («Funzione pubblica – Assistenti parlamentari accreditati – Risoluzione del contratto – Cessazione del rapporto di fiducia – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Molestie psicologiche – Domanda di assistenza – Ritorsioni – Errori manifesti di valutazione – Responsabilità»)	19
2021/C 357/31	Causa T-670/19: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Carbajo Ferrero/Parlamento («Funzione pubblica – Funzionari – Procedura di nomina a un posto di direttore – Avviso di posto vacante – Rigetto della candidatura del ricorrente e nomina di un altro candidato – Obbligo di motivazione – Eccezione di illegittimità degli atti che stabiliscono le regole procedurali interne – Irregolarità della procedura di assunzione – Errore manifesto di valutazione – Inesattezza delle informazioni comunicate all'APN – Trasparenza – Parità di trattamento – Responsabilità – Danno materiale e morale»)	20
2021/C 357/32	Causa T-716/19: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Interpipe Niko Tube et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant/Commissione [«Dumping – Importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina – Riesame intermedio – Calcolo del valore normale – Spese generali, amministrative e di vendita – Vendite tra società collegate – Normali operazioni commerciali – Entità economica unica – Articolo 2, paragrafi 3, 4 e 6, del regolamento (UE) 2016/1036 – Prezzo all'esportazione – Adeguamento – Funzioni assimilabili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni – Articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento 2016/1036 – Errore manifesto di valutazione – Metodo diverso da quello utilizzato in occasione di un'inchiesta precedente – Articolo 11, paragrafo 9, del regolamento 2016/1036 – Legittimo affidamento – Diritti della difesa»]	21
2021/C 357/33	Causa T-810/19: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Victoria's Secret Stores Brand Management / EUIPO — Yiwu Dearbody Cosmetics (BODYSECRETS) [«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea figurativo BODYSECRETS – Impedimenti alla registrazione assoluti – Assenza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Carattere usuale – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001]»]	21
2021/C 357/34	Causa T-65/20: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Kneissl Holding/ EUIPO — LS 9 (KNEISSL) [«Marchio dell'Unione europea – Declaratoria di decadenza – Marchio dell'Unione europea denominativo KNEISSL – Declaratoria parziale di decadenza – Assenza di un serio uso del marchio – Importanza dell'uso – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Regola 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuta articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625] – Abuso di diritto»]	22
2021/C 357/35	Causa T-119/20: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — IN/ Eismea («Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo determinato – Decisione di non rinnovo – Rapporto informativo – Diritto di essere ascoltato – Doveri di sollecitudine – Errore manifesto di valutazione – Termine ragionevole – Responsabilità – Danno morale»)	23
2021/C 357/36	Causa T-170/20: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Rochefort / Parlamento («Diritto delle istituzioni – Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati al Parlamento – Indennità di assistenza parlamentare – Recupero delle somme indebitamente versate – Onere della prova – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Errore di diritto – Errore di valutazione – Proporzionalità»)	23
2021/C 357/37	Causa T-171/20: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Rochefort / Parlamento («Diritto delle istituzioni – Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati al Parlamento – Indennità di assistenza parlamentare – Recupero delle somme indebitamente versate – Onere della prova – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Errore di diritto – Errore di valutazione – Proporzionalità»)	24
2021/C 357/38	Causa T-172/20: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Rochefort / Parlamento («Diritto delle istituzioni – Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati al Parlamento – Indennità di assistenza parlamentare – Recupero delle somme indebitamente versate – Onere della prova – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Errore di diritto – Errore di valutazione – Proporzionalità»)	24

2021/C 357/39	Causa T-357/20: Ordinanza del Tribunale del 9 luglio 2021 — Kozhuvchanka uvoz-izvoz Kavadarci / EUIPO (NASHE MAKEDONSKO PILSNER BEER MACEDONIAN PREMIUM BEER) [«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo NASHE MAKEDONSKO PILSNER BEER MACEDONIAN PREMIUM BEER – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Origine geografica – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto»]	25
2021/C 357/40	Causa T-352/21: Ricorso proposto il 13 giugno 2021 — Oi dromoi tis Elias / Commissione	26
2021/C 357/41	Causa T-361/21: Ricorso proposto il 22 giugno 2021 — Syndesmos Tyrokomon Kyprou e a. / Commissione	26
2021/C 357/42	Causa T-416/21: Ricorso proposto il 11 luglio 2021 — Itinerant Show Room/EUIPO — Save the Duck (ITINERANT)	27
2021/C 357/43	Causa T-417/21: Ricorso proposto il 11 luglio 2021 — Itinerant Show Room/EUIPO — Save the Duck (ITINERANT)	28
2021/C 357/44	Causa T-423/21: Ricorso proposto il 13 luglio 2021 — Gioioso/EUIPO — Maxi Di (MARE GIOIOSO di Sebastiano IMPORT EXPORT)	29
2021/C 357/45	Causa T-429/21: Ricorso proposto il 14 luglio 2021 — Aldi Einkauf / EUIPO — Cantina sociale Tollo (ALDIANO)	29
2021/C 357/46	Causa T-430/21: Ricorso proposto il 15 luglio 2021 — Apex Brands / EUIPO — Sartorius Werkzeuge (SATA)	30
2021/C 357/47	Causa T-432/21: Ricorso proposto il 16 luglio 2021 — Sushi&Food Factor / EUIPO (READY 4YOU)	31
2021/C 357/48	Causa T-433/21: Ricorso proposto il 16 luglio 2021 — Vitronic/EUIPO (Enforcement Trailer)	31
2021/C 357/49	Causa T-438/21: Ricorso proposto il 15 luglio 2021 — TL / Commissione	32
2021/C 357/50	Causa T-439/21: Ricorso proposto il 20 luglio 2021 — Anglofranchise/EUIPO — Bugrey (BOY LONDON)	33
2021/C 357/51	Causa T-444/21: Ricorso proposto il 23 luglio 2021 — Ryanair / Commissione	34
2021/C 357/52	Causa C-552/20: Ordinanza del Tribunale del 2 luglio 2021 — MD / Commissione	34

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2021/C 357/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 349 del 30.8.2021.

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 338 del 23.8.2021.

GU C 329 del 16.8.2021.

GU C 320 del 9.8.2021.

GU C 310 del 2.8.2021.

GU C 297 del 26.7.2021.

GU C 289 del 19.7.2021.

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 2 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo nº 24 de Madrid — Spagna) — Sindicato Único de Sanidad e Higiene (SUSH) de la Comunidad de Madrid, Sindicato de Sanidad de Madrid de la Confederación General del Trabajo (CGT) / Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

(Causa C-103/19) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 5, punto 1 – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico sanitario – Nozione di «ragioni obiettive» – Nozione di «norme equivalenti per la prevenzione degli abusi» – Sostituzione della qualità di personale statuario occasionale con la qualità di personale statuario ad interim – Necessità permanente di personale statuario temporaneo)

(2021/C 357/02)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo nº 24 de Madrid

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Sindicato Único de Sanidad e Higiene (SUSH) de la Comunidad de Madrid, Sindicato de Sanidad de Madrid de la Confederación General del Trabajo (CGT)

Convenuta: Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Dispositivo

- 1) La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che spetta al giudice nazionale valutare, conformemente al complesso normativo nazionale applicabile, se misure nazionali che prevedono il reinquadramento di una categoria di agente temporaneo, sostituendo la qualità di personale statuario occasionale con la qualità di personale statuario ad interim, e l'eventuale nomina in ruolo di tali agenti in esito a procedimenti di selezione destinati a coprire in via definitiva i posti occupati provvisoriamente da questi ultimi costituiscano misure adeguate per prevenire e, se del caso, sanzionare gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato o norme equivalenti, ai sensi di tale disposizione. Qualora così non fosse, spetta a tale giudice verificare se esistano, nella normativa nazionale applicabile, altre misure effettive per prevenire e sanzionare tali abusi.

- 2) La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che riserva ai soli agenti aventi la qualità di personale statutario occasionale la facoltà di ottenere la sostituzione di tale qualità con quella di personale statutario ad interim, nell'ipotesi in cui tale sostituzione costituisca una misura adeguata per prevenire e, se del caso, sanzionare gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato o una norma equivalente, ai sensi di tale disposizione, qualora esistano altre misure efficaci nell'ordinamento giuridico nazionale per prevenire e sanzionare siffatti abusi nei confronti dei lavoratori a tempo determinato che non rientrano nella categoria del personale statutario occasionale, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

(¹) GU C 319 del 23.9.2019

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 1° giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale dello Juzgado de Primera Instancia n° 7 de Orense — Spagna) — UP / Banco Santander SA, già Banco Pastor SAU

(Causa C-268/19) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Contratto di mutuo ipotecario – Clausole abusive – Clausola di limitazione della variabilità del tasso d'interesse (clausola di tasso minimo) – Contratto di novazione – Assenza di carattere vincolante)

(2021/C 357/03)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia n° 7 de Orense

Parti

Ricorrente: UP

Resistente: Banco Santander SA, già Banco Pastor SAU

Dispositivo

- 1) L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev'essere interpretato nel senso che non osta a che una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, il cui carattere abusivo è suscettibile di essere accertato giudizialmente, possa essere oggetto di un contratto di novazione tra tale professionista e detto consumatore, purché al momento della conclusione di detto contratto di novazione il consumatore fosse cosciente del carattere non vincolante di detta clausola nonché delle conseguenze da essa derivanti, sicché la sua adesione a detto contratto di novazione sia frutto di un consenso libero e informato, circostanza questa che spetta al giudice nazionale verificare.
- 2) L'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che il requisito di trasparenza che incombe a un professionista in forza di tali disposizioni implica che, al momento della conclusione di un contratto novazione tra un professionista e un consumatore, le cui clausole non sono state oggetto di negoziato individuale, e che è inteso a modificare una clausola potenzialmente abusiva di un contratto precedentemente concluso tra queste stesse parti, tale professionista fornisca a detto consumatore le informazioni pertinenti che gli avrebbero permesso di comprendere le conseguenze giuridiche che gliene sarebbero derivate e, in particolare, il fatto che la clausola iniziale avrebbe potuto essere eventualmente abusiva, circostanza questa che spetta al giudice nazionale verificare.

(¹) GU C 238 del 15.7.2019.

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 10 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — Polonia) — MN, DN, JN, ZN / X Bank S.A.

(Causa C-198/20) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 2, lettera b) – Nozione di «consumatore» – Credito ipotecario espresso in valuta estera – Articoli 3 e 4 – Valutazione del carattere abusivo di una clausola)

(2021/C 357/04)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: MN, DN, JN, ZN

Convenuta: X Bank S.A.

con l'intervento di: Rzecznik Praw Obywatelskich

Dispositivo

Della tutela prevista dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, beneficia qualsiasi consumatore, e non solo colui che può essere considerato un «consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto».

⁽¹⁾ GU C 304 del 14.09.2020.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 29 giugno 2021 — Talanton AE — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon / Commissione europea

(Causa C-359/20 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Clausola compromissoria – Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – Convenzione di sovvenzione – Costi non ammissibili – Decisione di recupero – Ricorso del beneficiario dinanzi al Tribunale dell'Unione europea in base all'articolo 272 TFUE – Snaturamento dei fatti – Termine ragionevole – Principio di buona fede – Legittimo affidamento – Impugnazione, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata]

(2021/C 357/05)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Talanton AE — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (rappresentanti: K. Damis e M Angelopoulos, dikigoroi)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A Katsimerou e E. A. Stamate, agenti)

Dispositivo

1. L'impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.

2. La Talanton Anonymi Emporiki — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseonest è condannata alle spese.

(¹) GU C 320 del 28.9.2020

**Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 16 giugno 2021 — Crédit agricole SA (C-456/20 P),
Crédit agricole Corporate and Investment Bank (C-457/20 P), CA Consumer Finance (C-458/20 P) /
Banca centrale europea**

(Cause riunite da C-456/20 P a C-458/20 P) (¹)

*[Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Politica economica e monetaria –
Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Articolo 18, paragrafo 1 – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi –
Compiti specifici attribuiti alla Banca centrale europea (BCE) – Irrogazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria per violazione dei requisiti prudenziali – Regolamento (UE) n. 575/2013 –
Articolo 26, paragrafo 3 – Requisiti di capitale primario – Strumenti di capitale – Emissioni di azioni
ordinarie – Classificazione degli elementi del capitale primario di classe 1 (CET 1) – Assenza di
autorizzazione preventiva dell'autorità competente – Violazione colposa]*

(2021/C 357/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Crédit agricole SA (C-456/20 P), Crédit agricole Corporate and Investment Bank (C-457/20 P), CA Consumer Finance (C-458/20 P) (rappresentanti: A. Champsaur e A. Delors, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea (rappresentanti: C. Hernández Saseta, A. Pizzolla e D. Segoin, agenti)

Dispositivo

- 1) Le impugnazioni sono respinte in quanto, in parte, manifestamente irricevibili e, in parte, manifestamente infondate.
- 2) Crédit agricole SA, Crédit agricole Corporate and Investment Bank e CA Consumer Finance sono condannate alle spese.

(¹) GU C 433 del 14.12.2020.

**Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dall'Upravno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — J.A. / Republika Slovenija**

(Causa C-186/21 PPU) (¹)

*(Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Politica di immigrazione e di
asilo – Protezione internazionale – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 8, paragrafo 3, primo comma,
lettera d) – Trattenimento dei richiedenti protezione internazionale – Richiedente trattenuto nell'ambito di
una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE e rispetto al quale vi sono fondati motivi
per ritenere che abbia presentato la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o
impedire l'esecuzione della decisione di rimpatrio – Criteri obiettivi che consentono di giustificare simili
motivi – Richiedente che ha già avuto l'opportunità di accedere alla procedura di asilo)*

(2021/C 357/07)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Upravno sodišče Republike Slovenije

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: J.A.

Convenuta: Republika Slovenija

Dispositivo

L'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera d), della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che il fatto che un richiedente protezione internazionale abbia già avuto l'opportunità di accedere alla procedura di asilo costituisce un criterio obiettivo ai sensi della stessa disposizione.

(¹) GU C 206 del 31.5.2021.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 26 maggio 2021 — DIGI Communications NV / Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

(Causa C-329/21)

(2021/C 357/08)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék.

Parti

Ricorrente: DIGI Communications NV

Resistente: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Interveniente: Magyar Telekom Nyrt

Questioni pregiudiziali

- «1) 1.1 Se possa considerarsi concorrente delle imprese destinatarie di una decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (¹) (direttiva quadro), un'impresa registrata e operante in un altro Stato membro, che non fornisce essa stessa servizi di comunicazione elettronica sul mercato cui si riferisce la decisione, laddove un'impresa sotto il suo diretto controllo è presente nel mercato rilevante come fornitore di servizi e compete su tale mercato con le imprese destinatarie della decisione.
- 1.2 Se, ai fini della soluzione della questione 1.1, sia necessario esaminare se la società madre che intende proporre il ricorso formi un'unità economica con l'impresa da essa controllata e presente come concorrente nel mercato rilevante.
- 2) 2.1 Se una procedura d'asta condotta da un'autorità nazionale di regolamentazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro e dell'articolo 7 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (²) (direttiva autorizzazioni), avente ad oggetto i diritti d'uso delle frequenze a sostegno dell'installazione della rete 5G e relativi a servizi aggiuntivi a banda larga senza fili, sia una procedura a tutela della concorrenza. Se, inoltre, la decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione che dichiara l'esito di tale procedura d'asta debba essere interpretata come avente la finalità di tutelare la concorrenza in tal senso.
- 2.2 In caso di risposta affermativa della Corte di giustizia alla questione sub 2.1, se incida sulla finalità di tutela della concorrenza della decisione il fatto che l'autorità nazionale di regolamentazione abbia rifiutato, con decisione definitiva contenuta in un distinto provvedimento, l'iscrizione dell'offerta dell'impresa che presenta un ricorso giurisdizionale, circostanza a seguito della quale quest'ultima non ha potuto partecipare alla procedura d'asta e, pertanto, non era destinataria della decisione che ha determinato l'esito del procedimento.

- 3) 3.1 Se l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che conferisce un diritto di ricorso contro una decisione di un'autorità nazionale di regolamentazione a un'impresa:
- a) sulla cui posizione nel mercato la decisione incide direttamente ed effettivamente; oppure
 - b) in relazione alla quale si dimostri che sulla sua posizione nel mercato potrebbe incidere, con elevato grado di probabilità, la decisione; o
 - c) sulla cui posizione nel mercato la decisione può incidere direttamente o indirettamente;
- 3.2 Se l'incidenza cui fa riferimento la questione 3.1 sia di per sé dimostrata dal fatto che l'impresa ha presentato un'offerta nella procedura d'asta, vale a dire che essa intendeva partecipare alla procedura d'asta ma non vi è riuscita perché non soddisfaceva i requisiti, o se il giudice possa legittimamente esigere che essa inoltre dimostri tale incidenza fornendo le relative prove.
- 4) Se, alla luce delle risposte fornite alle questioni dalla prima alla terza, l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che riveste la qualità di impresa che fornisce servizi di comunicazione elettronica, interessata dalla decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione che dichiara il risultato di una procedura d'asta dei diritti di frequenze a sostegno dell'installazione della rete 5G e relativi ai servizi aggiuntivi a banda larga senza fili, e che ha quindi diritto di ricorso, un'impresa:
- che non esercita un'attività economica di prestazione di servizi nel mercato rilevante, sebbene un'impresa sotto il suo controllo diretto fornisca servizi di comunicazione elettronica su tale medesimo mercato, e
 - alla quale l'iscrizione alla procedura d'asta è stata rifiutata con un provvedimento definitivo dell'autorità nazionale di regolamentazione prima dell'adozione della decisione che dichiara l'esito della procedura d'asta contestata, che l'ha esclusa dalla successiva partecipazione alla procedura d'asta».

(¹) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L 108, pag. 33).

(²) Direttiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU 2002, L 108, pag. 21).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București (Romania) il 27 maggio 2021 — Quadrant Amroq Beverages SRL / Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Causa C-332/21)

(2021/C 357/09)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul București

Parti

Ricorrente: Quadrant Amroq Beverages SRL

Resistente: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83/CEE (¹) debbano essere interpretate nel senso che rientrano nell'esenzione dall'accisa soltanto i prodotti tipo alcol etilico utilizzati per la produzione di aromi destinati, a loro volta, alla produzione di bevande analcoliche con titolo alcolometrico non superiore all'1,2 % in volume, oppure che beneficiano di detta esenzione anche i prodotti tipo alcol etilico già utilizzati per la produzione di determinati aromi di tal genere, che sono stati o devono essere utilizzati per la produzione di bevande analcoliche con titolo alcolometrico non superiore all'1,2 % in volume.

- 2) Se l'articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83/CEE, nel contesto degli obiettivi e dell'economia generale della direttiva, debba essere interpretato nel senso che, una volta che i prodotti tipo alcol etilico destinati ad essere posti in commercio in un altro Stato membro siano già stati immessi in consumo in un primo Stato membro, in esenzione da accisa, in quanto impiegati per ottenere aromi destinati ad essere utilizzati per la produzione di bevande analcoliche con titolo alcolometrico non superiore all'1,2 % in volume, lo Stato membro di destinazione deve loro riservare un trattamento identico nel proprio territorio.
- 3) Se le disposizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2, lettera d), della direttiva 92/83/CEE, nonché i [principi] di effettività e [proporzionalità] debbano essere interpretati nel senso che essi autorizzano uno Stato membro ad imporre requisiti procedurali che subordinano l'applicazione dell'esenzione al possesso, da parte dell'utilizzatore, della qualità di destinatario registrato e [al] possesso della qualità di depositario autorizzato in capo al venditore dei prodotti soggetti ad accisa, sebbene lo Stato membro in cui tali prodotti sono acquistati non imponga l'obbligo di disporre della qualità di depositario fiscale in capo all'operatore economico che li pone in commercio.
- 4) Se i principi di proporzionalità e di effettività, alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83/CEE, nel contesto degli obiettivi e dell'economia generale della direttiva, ostino a che l'esenzione prevista da tali disposizioni non sia applicata al contribuente di uno Stato membro di destinazione, il quale ha ricevuto prodotti tipo alcol etilico e che si è basato sulla circostanza che tali prodotti sono stati considerati esenti in base ad un'interpretazione ufficiale di tali disposizioni della direttiva da parte delle autorità tributarie dello Stato membro di origine, resa in modo costante per un lungo periodo di tempo, recepita nell'ordinamento giuridico nazionale e applicata nella pratica, ma che risulti successivamente errata, nel caso in cui, date le circostanze, si possa escludere l'ipotesi di una frode o di un'evasione delle accise.

(¹) Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU 1992, L 316, pag. 21).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 7 giugno 2021 —
Procter & Gamble International Operations / Perfumesco.pl sp. z o.o., sp. k.**

(Causa C-355/21)

(2021/C 357/10)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Attrice in primo grado: Procter & Gamble International Operations SA

Convenuta in primo grado: Perfumesco.pl sp. z o.o.

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 10 della direttiva 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (¹), debba essere interpretato nel senso che osta all'interpretazione di una disposizione nazionale secondo cui una misura di salvaguardia quale la distruzione delle merci si applica soltanto ai prodotti fabbricati illegalmente o contrassegnati illegalmente dal marchio e non può essere applicata alle merci immesse illegalmente in commercio nello Spazio economico europeo in riferimento alle quali non è possibile accertare che siano state fabbricate o contrassegnate illegalmente.

(¹) Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) il 9 giugno 2021 — «EKOFRUKT» EOOD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo

(Causa C-362/21)

(2021/C 357/11)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: «EKOFRUKT» EOOD

Resistente: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, debba essere interpretato nel senso che non è consentito dichiarare nullo un atto amministrativo emesso sotto forma di documento elettronico, se firmato con una firma elettronica che non sia una «firma elettronica qualificata».
- 2) Se, ai fini di accertare se una firma elettronica sia o meno una firma qualificata, sia sufficiente che sia riportata una «firma elettronica qualificata» sul certificato rilasciato dal prestatore di servizi fiduciari, o se il giudice debba accertare che siano soddisfatti l'articolo 26 e l'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.
- 3) Se, in un caso come quello di cui alla presente fattispecie, in cui il prestatore di servizi qualifica la firma elettronica come «professionale», tale circostanza sia sufficiente per constatare che, in assenza di un certificato qualificato del prestatore, non è presente alcuna «firma elettronica qualificata», o se occorra accertare se le firme soddisfino i requisiti di una firma elettronica qualificata.
- 4) Se, in sede di verifica della corrispondenza della firma elettronica qualificata con i requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, la circostanza che il nome del titolare della firma elettronica sia riportato, anziché in caratteri cirillici, come si identifica la persona interessata, in caratteri latini, costituisca una violazione del regolamento tale da comportare [la constatazione dell']assenza di una firma elettronica qualificata.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU 2014, L 257, pag. 73).

Impugnazione proposta il 9 giugno 2021 da Maxime Picard avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 24 marzo 2021, causa T-769/16, Picard / Commissione

(Causa C-366/21 P)

(2021/C 357/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maxime Picard (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 24 marzo 2021 nella causa Picard/Commissione, T-769/16;
- annullare la decisione che fissa anticipatamente taluni elementi dei suoi diritti a pensione, o la mancata adozione di siffatta decisione richiesta dallo Statuto derivante dal messaggio inviatogli il 4 gennaio 2016 dal responsabile del settore «Pensioni» nel quale gli è stato comunicato, in risposta alla sua domanda del medesimo giorno, che il calcolo dei suoi diritti a pensione era stato modificato in seguito alla sua riassunzione nel GF II a decorrere dal 1° giugno 2014, passando a 66 anni la sua età pensionabile e all'1,8 % il coefficiente annuo di maturazione dei suoi diritti a pensione a partire dal 1° giugno 2014;
- annullare, ove occorra, la decisione del 25 luglio 2016 del Direttore della Direzione E della DG «Risorse umane» della Commissione, nella parte in cui respinge in quanto irricevibile per mancanza di atto lesivo e, in subordine, in quanto infondato il reclamo del ricorrente, del 1° aprile 2016, avverso la decisione o la mancata decisione derivante dalla risposta del 4 gennaio 2016;
- condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente rileva che la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore in diritto in quanto il Tribunale avrebbe limitato la portata delle misure transitorie di cui agli articoli 21, 22, ad eccezione del paragrafo 4, 23, 24 bis e 31, paragrafi 6 e 7, dell'allegato XIII dello Statuto, che si applicano «per analogia agli altri agenti impiegati al 31 dicembre 2013» conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione (in prosieguo: il «RAA»).

Infatti, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che la conclusione di un nuovo contratto di agente contrattuale, dopo l'entrata in vigore della riforma dello Statuto del 2014, per accedere a un gruppo di funzioni superiore, era equiparabile, per un'applicazione analogica delle disposizioni transitorie, nel caso degli agenti contrattuali, alla «cessazione definitiva dal servizio» di un funzionario che pone fine all'applicazione di dette disposizioni transitorie.

Ciò facendo, il Tribunale avrebbe in particolare ignorato gli obiettivi perseguiti dal legislatore, le caratteristiche del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione, la terminologia utilizzata all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato al RAA, equiparando erroneamente, in tale contesto, la conclusione di un nuovo contratto immediatamente successivo a un contratto precedente, a una «cessazione dal servizio» o «fine del rapporto contrattuale», malgrado la continuità sia dell'affiliazione allo stesso regime pensionistico, sia delle mansioni svolte all'interno della stessa istituzione in qualità di agente contrattuale.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 18 giugno 2021 — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) / AB, CD, EF

(Causa C-374/21)

(2021/C 357/13)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

Resistenti: AB, CD, EF

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95⁽¹⁾, del [1]8 dicembre 1995, osti a una normativa nazionale secondo la quale la prescrizione non può essere applicata alla scadenza del termine di 4 o di 8 anni nell'ambito di un procedimento giudiziario di recupero forzoso avviato, per il motivo che l'esame di tale questione è consentito solo nell'ambito di un'azione con cui si contesta l'atto che impone la restituzione degli importi indebitamente percepiti a seguito della constatazione di un'irregolarità.

In caso di risposta negativa a detta questione:

2) Se il termine di tre anni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95 debba essere considerato un termine di decadenza del debito derivante dall'adozione dall'atto che impone il rimborso degli importi indebitamente percepiti in caso di irregolarità nel finanziamento. E se esso debba essere calcolato a decorrere dalla data in cui detto atto è stato adottato.

In caso di risposta negativa a detta questione, si chiede inoltre:

3) Se l'articolo 3 del regolamento n. 2988/95 osti a una normativa nazionale da cui risulti che il termine di prescrizione del debito è interrotto quando, dopo la prosecuzione del procedimento esecutivo avviato nei confronti dei responsabili in subordine della società beneficiaria, a questi ultimi venga notificato un atto di citazione, e che detto termine rimane sospeso fintantoché non vi sia una decisione definitiva o passata in giudicato che statuisca in merito all'opposizione dagli stessi proposta.

⁽¹⁾ Regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU 1995, L 312, pag. 1)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 24 giugno 2021 — Société de Logement de Service public (SLSP) «Sambre & Biesme», SCRL / Société wallonne du logement

(Causa C-383/21)

(2021/C 357/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'Etat.

Parti

Ricorrente: Société de Logement de Service public (SLSP) «Sambre & Biesme», SCRL

Resistente: Société wallonne du logement

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014⁽¹⁾, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015⁽²⁾, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE debba essere interpretato nel senso che esso ha effetto diretto.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 12, paragrafo 3, della citata direttiva 2014/24/UE debba essere interpretato nel senso che la condizione affinché un'amministrazione aggiudicatrice, nel caso di specie una società di edilizia residenziale pubblica, sia rappresentata all'interno degli organi decisionali della persona giuridica controllata, nella fattispecie una società cooperativa intercomunale, sia soddisfatta per il solo fatto che una persona facente parte del consiglio di amministrazione di tale società cooperativa intercomunale nella sua qualità di consigliere comunale di un'altra amministrazione aggiudicatrice, nella fattispecie un comune, si trovi, a causa di circostanze esclusivamente di fatto e senza garanzia giuridica di rappresentanza, ad essere anche amministratore della società di edilizia residenziale pubblica, laddove il comune è socio (non esclusivo) sia dell'entità controllata (società cooperativa intercomunale) sia della società di edilizia residenziale pubblica.

- 3) In caso di risposta negativa alla prima questione, se si debba ritenere che un'amministrazione aggiudicatrice, nel caso di specie una società di edilizia residenziale pubblica, «partecipi» agli organi decisionali della persona giuridica controllata, nella fattispecie una società cooperativa intercomunale, per il solo fatto che una persona facente parte del consiglio di amministrazione di tale società cooperativa intercomunale nella sua qualità di consigliere comunale di un'altra amministrazione aggiudicatrice partecipante, nella fattispecie un comune, si trovi, a causa di circostanze esclusivamente di fatto e senza garanzia giuridica di rappresentanza, ad essere anche amministratore della società di edilizia residenziale pubblica, laddove il comune è socio (non esclusivo) sia dell'entità controllata (società cooperativa intercomunale) sia della società di edilizia residenziale pubblica.

(¹) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, p. 65).

(²) Regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2015, L 307, p. 5).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 24 giugno 2021 —
Commune de Farciennes / Société wallonne du logement**

(Causa C-384/21)

(2021/C 357/15)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Commune de Farciennes

Resistente: Société wallonne du logement

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 (¹), come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015 (²), sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE debba essere interpretato nel senso che esso ha effetto diretto.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 12, paragrafo 3, della citata direttiva 2014/24/UE debba essere interpretato nel senso che la condizione affinché un'amministrazione aggiudicatrice, nel caso di specie una società di edilizia residenziale pubblica, sia rappresentata all'interno degli organi decisionali della persona giuridica controllata, nella fattispecie una società cooperativa intercomunale, sia soddisfatta per il solo fatto che una persona facente parte del consiglio di amministrazione di tale società cooperativa intercomunale nella sua qualità di consigliere comunale di un'altra amministrazione aggiudicatrice, nella fattispecie un comune, si trovi, a causa di circostanze esclusivamente di fatto e senza garanzia giuridica di rappresentanza, ad essere anche amministratore della società di edilizia residenziale pubblica, laddove il comune è socio (non esclusivo) sia dell'entità controllata (società cooperativa intercomunale) sia della società di edilizia residenziale pubblica.
- 3) In caso di risposta negativa alla prima questione, se si debba ritenere che un'amministrazione aggiudicatrice, nel caso di specie una società di edilizia residenziale pubblica, «partecipi» agli organi decisionali della persona giuridica controllata, nella fattispecie una società cooperativa intercomunale, per il solo fatto che una persona facente parte del consiglio di amministrazione di tale società cooperativa intercomunale nella sua qualità di consigliere comunale di un'altra amministrazione aggiudicatrice partecipante, nella fattispecie un comune, si trovi, a causa di circostanze esclusivamente di fatto e senza garanzia giuridica di rappresentanza, ad essere anche amministratore della società di edilizia residenziale pubblica, laddove il comune è socio (non esclusivo) sia dell'entità controllata (società cooperativa intercomunale) sia della società di edilizia residenziale pubblica.
- 4) Se l'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, debba essere interpretato nel senso che esso ha effetto diretto.

- 5) In caso di risposta affermativa alla precedente questione, se l'articolo 12, paragrafo 4, della summenzionata direttiva 2014/24/UE debba essere interpretato nel senso che esso consente di affidare, senza previa gara d'appalto, a un'amministrazione aggiudicatrice, in questo caso una società cooperativa intercomunale, compiti relativi all'assistenza al committente, alla prestazione di servizi legali e ambientali, in circostanze in cui tali compiti fanno parte di una cooperazione tra altre due amministrazioni aggiudicatrici, nel caso di specie un comune e una società di edilizia residenziale pubblica, in circostanze nelle quali non è contestato che il comune eserciti un controllo «in house congiunto» sulla società cooperativa intercomunale e che il comune e la società di edilizia residenziale pubblica siano soci della società cooperativa intercomunale nel settore «studio di progettazione e di gestione e centrale acquisti» del suo oggetto sociale, che riguarda precisamente i compiti che intendono affidarle, compiti che corrispondono alle attività svolte sul mercato da studi di progettazione e di gestione specializzati nella progettazione, esecuzione e realizzazione di progetti.

- (¹) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, p. 65).
- (²) Regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2015, L 307, p. 5).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 29 giugno 2021 — HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-397/21)

(2021/C 357/16)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék.

Parti

Ricorrente: HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt.

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

1. Se le disposizioni della direttiva IVA (¹), lette alla luce dei suoi principi generali, in particolare dei principi di effettività e di neutralità fiscale, debbano essere interpretate nel senso che ostano a una normativa e alla relativa prassi nazionale in forza delle quali, quando un soggetto passivo IVA emette erroneamente una fattura con IVA per una cessione esente da IVA e versa tale imposta all'Erario in modo dimostrabile, e il destinatario della fattura paga l'IVA di cui trattasi all'emittente della fattura, l'autorità tributaria nazionale non restituisce tale IVA né all'emittente né al destinatario della fattura.
2. In caso di risposta affermativa della Corte di giustizia alla prima questione pregiudiziale, se le disposizioni della direttiva IVA, lette alla luce dei suoi principi generali, in particolare dei principi di effettività, di neutralità fiscale e di non-discriminazione, debbano essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale che, nel caso descritto nella precedente questione, non consenta in alcun modo al destinatario della fattura di rivolgersi direttamente all'autorità tributaria nazionale per chiedere il rimborso dell'IVA o lo consenta solo laddove sia impossibile o estremamente difficile chiedere tale rimborso dell'IVA mediante altri strumenti di diritto civile, in particolare quando nel frattempo sia sopravvenuta la messa in liquidazione dell'emittente della fattura.
3. In caso di risposta affermativa alla precedente questione pregiudiziale, se in un caso siffatto l'autorità tributaria nazionale sia obbligata a pagare gli interessi sull'IVA oggetto di rimborso e, in tal caso, per quale periodo di tempo, e se tale obbligo sia soggetto alle regole generali di rimborso dell'IVA.

(¹) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006 L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Asti (Italia) il 30 giugno 2021 — WP / Istituto nazionale della previdenza sociale, Repubblica italiana

(Causa C-404/21)

(2021/C 357/17)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Ordinario di Asti

Parti nella causa principale

Ricorrente: WP

Convenuti: Istituto nazionale della previdenza sociale, Repubblica italiana

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 45 e 48 del TFUE, l'articolo 4 del TUE, l'articolo 11 dell'Allegato VIII dello Statuto dei funzionari ed altri Agenti dell'UE e l'articolo 8 dell'Allegato IIIa delle Condizioni di Impiego del personale della BCE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale od a una prassi amministrativa nazionale che non consentono, al lavoratore di uno Stato membro, che abbia maturato contributi presso l'istituto di previdenza nazionale e che attualmente lavori presso una Istituzione dell'Unione, quale la BCE, di trasferire al regime pensionistico di detta Istituzione i contributi pensionistici accreditati nel regime previdenziale del proprio Stato.
- 2) Se, anche conseguentemente a quanto sopra ritenuto, il diritto al trasferimento dei contributi deve essere reso possibile pure in difetto di un atto legislativo interno di attuazione o di un accordo specifico tra lo Stato membro di appartenenza del lavoratore, o del suo Ente pensionistico, da una parte e l'istituzione dell'Unione, dall'altra.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 2 luglio 2021 — Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir), Consommation, logement et cadre de vie (CLCV). / Premier ministre, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance

(Causa C-407/21)

(2021/C 357/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État.

Parti

Ricorrenti: Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir), Consommation, logement et cadre de vie (CLCV)

Convenuti: Premier ministre, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che obbliga l'organizzatore di un pacchetto turistico, in caso di risoluzione del contratto, a rimborsare in denaro tutti i pagamenti effettuati per il pacchetto, oppure nel senso che consente un rimborso per equivalente, in particolare sotto forma di buono di importo pari a quello dei pagamenti effettuati.

- 2) Nell'ipotesi in cui tali rimborsi siano intesi come rimborso in denaro, se la crisi sanitaria legata all'epidemia di COVID-19 e le sue conseguenze sugli operatori turistici — i quali hanno subito, a causa di tale crisi, un calo di fatturato stimabile tra il 50 e l'80 %, rappresentano oltre il 7 % del prodotto interno lordo francese e, nel caso degli operatori di pacchetti turistici, occupano 30 000 dipendenti in Francia per un fatturato di circa EUR 11 miliardi — siano idonee a giustificare, e in caso affermativo a quali condizioni ed entro quali limiti, una deroga temporanea all'obbligo, per l'organizzatore, di rimborsare al viaggiatore tutti i pagamenti effettuati per il pacchetto entro un periodo di 14 giorni dalla risoluzione del contratto, previsto all'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati.
- 3) In caso di risposta negativa alla questione precedente, se sia possibile, nelle circostanze appena ricordate, modulare gli effetti nel tempo di una decisione di annullamento di un atto di diritto interno contrario all'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati.

(¹) Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag. 1)

Ordinanza del presidente della Corte del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo) — RC / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-103/20) (¹)

(2021/C 357/19)

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 191 dell'8.6.2020

Ordinanza del presidente della Corte del 10 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Nivelles — Belgio) — SD / Habitations sociales du Roman Païs SCRL, TE, agissant en qualité de curateur de la Régie des Quartiers de Tubize ASBL

(Causa C-104/20) (¹)

(2021/C 357/20)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 161 dell'11.5.2020.

Ordinanza del presidente della Corte del 4 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie — Polonia) — Agenzia europea delle sostanze chimiche / Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o.,

(Causa C-392/20) ⁽¹⁾

(2021/C 357/21)

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 423 del 7.12.2020.

Ordinanza del presidente della Corte del 17 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — JT, NQ / Ryanair DAC

(Causa C-516/20) ⁽¹⁾

(2021/C 357/22)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 28 del 25.1.2021.

Ordinanza del presidente della Corte del 31 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Córdoba- Spagna) — ZU, TV / Ryanair Ltd.

(Causa C-618/20) ⁽¹⁾

(2021/C 357/23)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 72 del 1.3.2021.

Ordinanza del presidente della Corte 24 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg — Austria) — L GmbH / FK

(Causa C-672/20) ⁽¹⁾

(2021/C 357/24)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 72 del 1.3.2021.

Ordinanza del presidente della Corte del 14 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Wachter Chemie AG / Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Umweltbundesamt

(Causa C-76/21) ⁽¹⁾

(2021/C 357/25)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 182 del 10.5.2021.

Ordinanza del presidente della Corte 31 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — EF / Deutsche Lufthansa AG

(Causa C-172/21) ⁽¹⁾

(2021/C 357/26)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 228 del 14.6.2021.

Ordinanza del presidente della Corte del 14 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg — Germania) — FC / FTI Touristik GmbH

(Causa C-287/21) ⁽¹⁾

(2021/C 357/27)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 278 del 12.7.2021.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — AI/ ECDC

(Causa T-65/19) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica – Personale dell'ECDC – Molestie psicologiche – Articolo 12 bis dello Statuto – Domanda di assistenza – Portata del dovere di assistenza – Articolo 24 dello Statuto – Dimissioni dell'autore dei comportamenti denunciati – Mancato avvio di un procedimento disciplinare – Articolo 86 dello Statuto – Risposta alla domanda di assistenza – Ricorso di annullamento – Atto lesivo – Violazione del diritto di essere ascoltato – Difetto di motivazione – Diniego di accesso alla relazione d'indagine e ad altri documenti – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali – Responsabilità»)

(2021/C 357/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: AI (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocate)

Convenuto: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (rappresentanti: J. Mannheim e A. Iber, agenti, assistite da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all'annullamento delle decisioni dell'ECDC del 18 maggio, del 20 giugno e del 26 ottobre 2018 adottate in risposta alla domanda di assistenza del ricorrente per molestie psicologiche nonché alla sua domanda di accesso a taluni documenti e, dall'altro, al risarcimento del danno che egli avrebbe subito.

Dispositivo

- 1) La decisione del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) del 18 maggio 2018 adottata in risposta alla domanda di assistenza presentata da AI il 20 giugno 2017 è annullata.
- 2) La decisione dell'ECDC del 20 giugno 2018 è annullata nella parte in cui ha negato ad AI l'accesso alle parti non riservate e che lo riguardano della relazione d'indagine relativa alla sua domanda di assistenza del 20 giugno 2017 e del messaggio di posta elettronica di A del 17 gennaio 2018.
- 3) La decisione dell'ECDC del 26 ottobre 2018 che respinge il reclamo di AI del 2 luglio 2018 è annullata.
- 4) La domanda di risarcimento è respinta.
- 5) L'ECDC supporterà, oltre alle proprie spese, i tre quarti delle spese sostenute da AI.
- 6) AI sosterrà un quarto delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 131 dell'8.4.2019.

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — AQ/eu-LISA**(Causa T-164/19) ⁽¹⁾****(«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Congedo di malattia – Risoluzione del contratto senza preavviso – Articolo 16 dell'RAA – Articolo 48, lettera b), dell'RAA – Dovere di diligenza – Articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali – Responsabilità – Danno materiale – Danno morale – Nesso di causalità»)**

(2021/C 357/29)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* AQ (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocati)*Convenuta:* Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rappresentanti: M. Chiodi, agente, assistito da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)*Interveniente a sostegno della convenuta:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: R. Meyer e M. Alver, agenti)**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all'annullamento della decisione dell'eu-LISA dell'8 maggio 2018 recante risoluzione del contratto di agente temporaneo della ricorrente e, dall'altro, al risarcimento del danno che quest'ultima avrebbe subito a causa di tale decisione.

Dispositivo

- 1) La decisione dell'8 maggio 2018, con cui il direttore esecutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) ha risolto il contratto di AQ come agente temporaneo, è annullata.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) AQ e l'eu-LISA supporteranno ciascuna le proprie spese.
- 4) Il Consiglio dell'Unione europea supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 164 del 13.5.2019.

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — BG/Parlamento**(Causa T-253/19) ⁽¹⁾****(«Funzione pubblica – Assistenti parlamentari accreditati – Risoluzione del contratto – Cessazione del rapporto di fiducia – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Molestie psicologiche – Domanda di assistenza – Ritorsioni – Errori manifesti di valutazione – Responsabilità»)**

(2021/C 357/30)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* BG (rappresentanti: L. Levi, A. Champetier e A. Tymen, avvocate)*Convenuto:* Parlamento europeo (rappresentanti: I. Lázaro Betancor e I. Terwinghe, agenti)**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE diretta, da un lato, all'annullamento della decisione del Parlamento del 18 maggio 2018 recante risoluzione del contratto di assistente parlamentare accreditato della ricorrente, e, dall'altro, al risarcimento del danno morale che ella asserisce di aver subito.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) BG è condannata alle spese.

(¹) GU C 213 del 24.6.2019.

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Carbajo Ferrero/Parlamento

(Causa T-670/19) (¹)

(«Funzione pubblica – Funzionari – Procedura di nomina a un posto di direttore – Avviso di posto vacante – Rigetto della candidatura del ricorrente e nomina di un altro candidato – Obbligo di motivazione – Eccezione di illegittimità degli atti che stabiliscono le regole procedurali interne – Irregolarità della procedura di assunzione – Errore manifesto di valutazione – Inesattezza delle informazioni comunicate all'APN – Trasparenza – Parità di trattamento – Responsabilità – Danno materiale e morale»)

(2021/C 357/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fernando Carbajo Ferrero (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocate)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: I. Terwinghe e C. González Argüelles, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE diretta ad ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione del Parlamento del 10 dicembre 2018 recante rigetto della candidatura del ricorrente e nomina di un altro candidato al posto di direttore dei media della direzione generale della comunicazione e, dall'altro, il risarcimento del danno che il ricorrente afferma di aver subito in conseguenza di tale decisione.

Dispositivo

- 1) La decisione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2018, recante rigetto della candidatura del ricorrente e nomina di un altro candidato al posto di direttore dei media della direzione generale della comunicazione, è annullata.
- 2) Il Parlamento è condannato a versare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno materiale, la somma di EUR 40 000.
- 3) Il ricorso è respinto per il resto.
- 4) Il Parlamento è condannato alle spese.

(¹) GU C 399 del 25.11.2019.

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Interpipe Niko Tube et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant/Commissione

(Causa T-716/19) ⁽¹⁾

[«Dumping – Importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina – Riesame intermedio – Calcolo del valore normale – Spese generali, amministrative e di vendita – Vendite tra società collegate – Normali operazioni commerciali – Entità economica unica – Articolo 2, paragrafi 3, 4 e 6, del regolamento (UE) 2016/1036 – Prezzo all'esportazione – Adeguamento – Funzioni assimilabili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni – Articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento 2016/1036 – Errore manifesto di valutazione – Metodo diverso da quello utilizzato in occasione di un'inchiesta precedente – Articolo 11, paragrafo 9, del regolamento 2016/1036 – Legittimo affidamento – Diritti della difesa»]

(2021/C 357/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Interpipe Niko Tube LLC (Nikopol, Ucraina), Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant OJSC (Dnipro, Ucraina) (rappresentante: B. Servais, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Němečková e G. Luengo, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1295 della Commissione, del 1° agosto 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1469 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 (GU 2019, L 204, pag. 22).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Interpipe Niko Tube LLC e la Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant OJSC sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 10 del 13.1.2020.

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Victoria's Secret Stores Brand Management / EUIPO — Yiwu Dearbody Cosmetics (BODYSECRETS)

(Causa T-810/19) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea figurativo BODYSECRETS – Impedimenti alla registrazione assoluti – Assenza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Carattere usuale – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001]»]

(2021/C 357/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc. (Reynoldsburg, Ohio, Stati Uniti) (rappresentante: J. Dickerson, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Fischer e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Yiwu Dearbody Cosmetics Co. Ltd (Yiwu City, Cina)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 settembre 2019 (procedimento R 2422/2018-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Victoria's Secret Stores Brand Management e la Yiwu Dearbody Cosmetics.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 45 del 10.2.2020.

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Kneissl Holding / EUIPO — LS 9 (KNEISSL)

(Causa T-65/20) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Declaratoria di decadenza – Marchio dell'Unione europea denominativo KNEISSL – Declaratoria parziale di decadenza – Assenza di un serio uso del marchio – Importanza dell'uso – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Regola 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuta articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625] – Abuso di diritto»]

(2021/C 357/34)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kneissl Holding GmbH (Ebbs, Austria) (rappresentanti: O. Nilgen e A. Kockläuner, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Fischer, D. Hanf e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: LS 9 GmbH (Monaco, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 novembre 2019 (procedimento R 2265/2018-2), relativa ad una declaratoria di decadenza tra la LS 9 e la Kneissl Holding.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Kneissl Holding GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 103 del 30.3.2020.

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — IN / Eisma(Causa T-119/20) ⁽¹⁾**(«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo determinato – Decisione di non rinnovo – Rapporto informativo – Diritto di essere ascoltato – Dovere di sollecitudine – Errore manifesto di valutazione – Termine ragionevole – Responsabilità – Danno morale»)**

(2021/C 357/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: IN (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI (rappresentanti: A. Galea, agente, assistita da A. Duron e D. Waelbroeck, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all'annullamento della decisione dell'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME) del 15 aprile 2019 di non rinnovare il contratto del ricorrente nonché del rapporto informativo di quest'ultimo per l'esercizio 2018, quale finalizzato il 3 giugno 2019, e, dall'altro, a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente.

Dispositivo

- 1) L'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI (Eisma) è condannata a versare a IN un importo pari a EUR 3 000.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 191 dell'8.6.2020.

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Rochefort / Parlamento(Causa T-170/20) ⁽¹⁾**(«Diritto delle istituzioni – Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati al Parlamento – Indennità di assistenza parlamentare – Recupero delle somme indebitamente versate – Onere della prova – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Errore di diritto – Errore di valutazione – Proporzionalità»)**

(2021/C 357/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Robert Rochefort (Parigi, Francia) (rappresentanti: M. Stasi, J.-L. Teheux e J.-M. Rikkers, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görnitz, T. Lazian e M. Ecker, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione del segretario generale del Parlamento del 17 dicembre 2019 relativa al recupero presso il ricorrente di una somma pari a EUR 61 423,40 indebitamente versata a titolo di assistenza parlamentare e della nota di addebito corrispondente del 22 gennaio 2020.

Dispositivo

- 1) La decisione del segretario generale del Parlamento europeo del 17 dicembre 2019 relativa al recupero presso il sig. Robert Rochefort di una somma pari a EUR 61 423,40 indebitamente versata a titolo di assistenza parlamentare e la nota di addebito corrispondente del 22 gennaio 2020 sono annullate nella parte in cui riguardano somme versate durante il periodo compreso tra aprile e giugno 2010, i mesi di febbraio, giugno e luglio 2011 e, infine, il periodo compreso tra il 21 maggio e il 27 luglio 2012.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Il sig. Rochefort e il Parlamento supporteranno ciascuno le proprie spese.

(¹) GU C 191 dell'8.6.2020.

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Rochefort / Parlamento

(Causa T-171/20) (¹)

(«Diritto delle istituzioni – Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati al Parlamento – Indennità di assistenza parlamentare – Recupero delle somme indebitamente versate – Onere della prova – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Errore di diritto – Errore di valutazione – Proporzionalità»)

(2021/C 357/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Robert Rochefort (Parigi, Francia) (rappresentanti: M. Stasi, J.-L. Teheux e J.-M. Rikkers, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görlitz, T. Lazian e M. Ecker, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione del segretario generale del Parlamento del 17 dicembre 2019 relativa al recupero presso il ricorrente di una somma pari a EUR 27 241 indebitamente versata a titolo di assistenza parlamentare e della nota di addebito corrispondente del 22 gennaio 2020.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 3) Il sig. Robert Rochefort è condannato alle spese.

(¹) GU C 191 dell'8.6.2020.

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Rochefort / Parlamento

(Causa T-172/20) (¹)

(«Diritto delle istituzioni – Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati al Parlamento – Indennità di assistenza parlamentare – Recupero delle somme indebitamente versate – Onere della prova – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Errore di diritto – Errore di valutazione – Proporzionalità»)

(2021/C 357/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Robert Rochefort (Parigi, Francia) (rappresentanti: M. Stasi, J.-L. Teheux e J.-M. Rikkers, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görlitz, T. Lazian e M. Ecker, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione del segretario generale del Parlamento del 17 dicembre 2019 relativa al recupero presso il ricorrente di una somma pari a EUR 60 499,38 indebitamente versata a titolo di assistenza parlamentare e della nota di addebito corrispondente del 22 gennaio 2020.

Dispositivo

- 1) La decisione del segretario generale del Parlamento europeo del 17 dicembre 2019 relativa al recupero presso il sig. Robert Rochefort di una somma pari a EUR 60 499,38 indebitamente versata a titolo di assistenza parlamentare e la nota di addebito corrispondente del 22 gennaio 2020 sono annullate nella parte in cui riguardano somme versate per il mese di aprile 2010, per i giorni che non corrispondono alle missioni accettate dal segretario generale del Parlamento, e il periodo dal 29 al 31 marzo 2011.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Il sig. Rochefort e il Parlamento sopporteranno ciascuno le proprie spese.

(¹) GU C 191 dell'8.6.2020.

Ordinanza del Tribunale del 9 luglio 2021 — Kozhuvchanka uvoz-izvoz Kavadarci / EUIPO (NASHE MAKEDONSKO PILSNER BEER MACEDONIAN PREMIUM BEER)

(Causa T-357/20) (¹)

*[«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo
NASHE MAKEDONSKO PILSNER BEER MACEDONIAN PREMIUM BEER – Impedimento assoluto
alla registrazione – Carattere descrittivo – Origine geografica – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (UE) 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto»]*

(2021/C 357/39)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Drushtvo za proizvodstvo, trgovija I uslugi Kozhuvchanka d.o.o. uvoz-izvoz Kavadarci (Kavadarci, Macedonia del Nord) (rappresentante: A. Ivanova, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Hanf e P. Angelova Georgieva, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 aprile 2010 (procedimento R 1729/2019-1), riguardante una domanda di registrazione del segno figurativo NASHE MAKEDONSKO PILSNER BEER MACEDONIAN PREMIUM BEER come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Drushtvo za proizvodstvo, trgovija I uslugi Kozhuvchanka d.o.o. uvoz-izvoz Kavadarci è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

(¹) GU C 271 del 17.8.2020.

Ricorso proposto il 13 giugno 2021 — Oi dromoi tis Elias / Commissione**(Causa T-352/21)**

(2021/C 357/40)

*Lingua processuale: il greco***Parti***Ricorrente:* Oi dromoi tis Elias (Kalamata, Grecia) (rappresentante: S. Vardalas, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di rigetto priva di data, ricevuta dalla ricorrente il 23 aprile 2021, con la quale la convenuta ha respinto la domanda di partecipazione (in prosieguo: la «proposta») della ricorrente, quale partner incaricato di svolgere attività del programma EUROPE DIRECT in Grecia, conformemente all'invito alla presentazione di proposte della convenuta ED-GREECE-2020/SELECTION OF PARTNERS TO CARRY OUT EUROPE DIRECT ACTIVITIES (2021-2025) IN GREECE; e
- accettare la proposta di partecipazione della ricorrente quale partner incaricato di svolgere attività del programma EUROPE DIRECT in Grecia, conformemente all'invito alla presentazione di proposte della convenuta.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla circostanza che la convenuta ha erroneamente valutato la «proposta» della ricorrente per quanto riguarda il criterio 1 dell'invito alla presentazione di proposte, indicando che la ricorrente non descrive in termini adeguati l'ambiente della zona di attività del CIED di Kalamata e che non prende in considerazione la trasformazione numerica.
2. Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la convenuta ha erroneamente valutato la «proposta» della ricorrente per quanto riguarda il criterio 2 dell'invito alla presentazione di proposte, indicando che il CIED de Kalamata avrebbe contatti limitati con organizzazioni quali micro imprese e piccole e medie imprese, ONG, etc.
3. Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la convenuta ha erroneamente valutato la «proposta» della ricorrente per quanto riguarda il criterio 3 dell'invito alla presentazione di proposte.
4. Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la convenuta ha erroneamente valutato la «proposta» della ricorrente per quanto riguarda il criterio 4 dell'invito alla presentazione di proposte.

Ricorso proposto il 22 giugno 2021 — Syndesmos Tyrokomon Kyprou e a. / Commissione**(Causa T-361/21)**

(2021/C 357/41)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrenti:* Syndesmos Tyrokomon Kyprou (Nicosia, Cipro) e altri 11 ricorrenti (rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/591 della convenuta, del 12 aprile 2021, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (DOP)]⁽¹⁾, e
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul presunto errore manifesto di valutazione che la convenuta avrebbe commesso quanto alla conformità al regolamento n. 1151/2012⁽²⁾ della domanda di registrazione n. CY/PDO/0005/01243. Essi affermano che la convenuta ha violato gli articoli 10, 49 e 50 del regolamento n. 1151/2012 e non ha esaminato correttamente la domanda di registrazione di «Halloumi» come DOP⁽³⁾.
2. Secondo motivo, vertente sulla presunta violazione, da parte della convenuta, degli articoli 10, 49 e 50 del regolamento n. 1151/2012, per non aver verificato il rispetto della procedura prevista dal regolamento n. 1151/2012.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione, ad opera della convenuta, del principio di buona amministrazione a causa della durata estremamente lunga della procedura di registrazione.
4. Quarto motivo, vertente sulla presunta insufficiente motivazione del regolamento impugnato. Si afferma che la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296 TFUE nonché il diritto dei ricorrenti ad un ricorso effettivo.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte della convenuta del principio di buona amministrazione, in quanto i giudici ciprioti hanno annullato gli atti nazionali interni su cui si basa il regolamento impugnato.

⁽¹⁾ GU 2021, L 125, pagg. 42-51.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pagg. 1-29).

⁽³⁾ Denominazione di Origine Protetta.

Ricorso proposto il 11 luglio 2021 — Itinerant Show Room/EUIPO — Save the Duck (ITINERANT)

(Causa T-416/21)

(2021/C 357/42)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Itinerant Show Room Srl (San Giorgio in Bosco, Italia) (rappresentante: E. Montelione, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Save the Duck SpA (Milano, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo ITINERANT — Domanda di registrazione n. 17 946 859

Procedimento dinanzi all' EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 maggio 2021 nel procedimento R 997/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- ordinare all'EUIPO di concedere il marchio dell'Unione europea n. 17 946 859 nelle classi 18 e 25;
- condannare alle spese del procedimento.

Motivi invocati

- Erronea esclusione delle prove presentate avanti la commissione di ricorso;
- Erronea applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Erronea interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 11 luglio 2021 — Itinerant Show Room/EUIPO — Save the Duck (ITINERANT)**(Causa T-417/21)**

(2021/C 357/43)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Itinerant Show Room Srl (San Giorgio in Bosco, Italia) (rappresentante: E. Montelione, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Save the Duck SpA (Milano, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo ITINERANT — Domanda di registrazione n. 17 946 853

Procedimento dinanzi all' EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 12 maggio 2021 nel procedimento R 1017/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- ordinare all'EUIPO di concedere il marchio dell'Unione europea n. 17 946 853 nelle classi 18 e 25;
- condannare alle spese del procedimento.

Motivi invocati

- Erronea esclusione delle prove presentate avanti la commissione di ricorso;
 - Erronea applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - Erronea interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-

**Ricorso proposto il 13 luglio 2021 — Gioioso/EUIPO — Maxi Di
(MARE GIOIOSO di Sebastiano IMPORT EXPORT)**

(Causa T-423/21)

(2021/C 357/44)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Sebastiano Gioioso (Fasano, Italia) (rappresentante: F. Amati, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Maxi Di Srl (Belfiore, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo MARE GIOIOSO di Sebastiano IMPORT EXPORT — Domanda di registrazione n. 18 024 185

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 10 maggio 2021 nel procedimento R 1650/2020-1

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e la controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso alle spese dei procedimenti di opposizione e di ricorso.

Motivo invocato

- Violazione dell' articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 14 luglio 2021 — Aldi Einkauf/ EUIPO — Cantina sociale Tollo (ALDIANO)

(Causa T-429/21)

(2021/C 357/45)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aldi Einkauf SE & Co. OHG (Essen, Germania) (rappresentanti: C. Fürsen, M. Minkner e A. Starcke, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cantina sociale Tollo SCA (Tollo, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «ALDIANO» — Marchio dell'Unione europea n. 10 942 274

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 18 maggio 2021 nel procedimento R 1074/2020-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 15 luglio 2021 — Apex Brands / EUIPO — Sartorius Werkzeuge (SATA)

(Causa T-430/21)

(2021/C 357/46)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Apex Brands Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Fröhlich, H. Lerchl e M. Hartmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sartorius Werkzeuge GmbH & Co. KG (Ratingen, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea denominativo «SATA» — Domanda di registrazione n. 18 051 525

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 maggio 2021 nel procedimento R 2322/2020-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese del procedimento nonché alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - Violazione del principio generale della parità di trattamento.
-

Ricorso proposto il 16 luglio 2021 — Sushi&Food Factor / EUIPO (READY 4YOU)**(Causa T-432/21)**

(2021/C 357/47)

*Lingua processuale: il polacco***Parti**

Ricorrente: Sushi&Food Factor sp. z o.o. (Robakowo, Polonia) (rappresentante: J. Gwiazdowska, consulente giuridico)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo READY 4YOU — domanda n. 18 209 237

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 maggio 2021 nel procedimento R 2321/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e statuire definitivamente autorizzando la registrazione della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 209 237;
- in subordine, annullare la decisione impugnata e rinviare la causa per nuova trattazione;
- condannare l'EUIPO alle spese del procedimento, incluse le spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e al dipartimento Operazioni dell'EUIPO.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2017/1001;
- violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, e dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2017/1001;
- Violazione dell'articolo 20 e dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettere a) e c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso il diritto di essere sentito, l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni, il principio di buona amministrazione, di certezza del diritto e della parità di trattamento.

Ricorso proposto il 16 luglio 2021 — Vitronic/EUIPO (Enforcement Trailer)**(Causa T-433/21)**

(2021/C 357/48)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Vitronic Dr.-Ing. Stein Bildverarbeitungssysteme GmbH (Wiesbaden, Germania) (rappresentante: D. Tsoumanis, avvocatessa)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea denominativo «Enforcement Trailer» — Domanda di registrazione n. 18 281 599

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 18 maggio 2021 nel procedimento R 236/2021-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- dichiarare che gli impedimenti alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 possono ostare all'accoglimento della domanda di registrazione solo negli Stati membri la cui lingua ufficiale è l'inglese, vale a dire l'Irlanda e Malta;
- condannare l'EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale e dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 15 luglio 2021 — TL / Commissione

(Causa T-438/21)

(2021/C 357/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: TL (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta del 29 ottobre 2020 di non prorogare il contratto di lavoro del ricorrente (la «decisione di mancato rinnovo»);
- inoltre, e per quanto necessario, annullare la decisione della convenuta del 5 maggio 2021, che respinge il reclamo presentato dal ricorrente avverso la decisione del 29 ottobre 2020 (la «decisione impugnata»);
- annullare l'avviso di posto vacante della convenuta del 2 ottobre 2020, nella parte in cui offre un posto con mansioni identiche a quelle già svolte dal ricorrente;
- disporre il pagamento di un risarcimento pari al 90 % degli stipendi lordi del ricorrente, compresi i contributi pensionistici, per la perdita di una seria possibilità di ottenere il rinnovo del contratto di lavoro esistente e disporre il pagamento di un risarcimento per il danno morale subito dal ricorrente, e
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un manifesto errore di valutazione in quanto la motivazione addotta nella «decisione impugnata» e nella «decisione di mancato rinnovo» del contratto di lavoro della ricorrente è infondata. Inoltre, egli sostiene che i fascicoli sui quali il ricorrente ha principalmente lavorato non sono diventati meno rilevanti e che le esigenze di personale dell'unità non sono diminuite, contrariamente a quanto asserito dalla convenuta.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta è venuta meno al suo obbligo di diligenza in quanto non vi è stato alcun bilanciamento tra l'interesse del servizio e quello del membro del personale. A suo avviso, inoltre, la convenuta non ha preso in considerazione altri elementi contenuti nel fascicolo del ricorrente (vale a dire le molestie).

Ricorso proposto il 20 luglio 2021 — Anglofranchise/EUIPO — Bugrey (BOY LONDON)

(Causa T-439/21)

(2021/C 357/50)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Anglofranchise Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: P. Roncaglia, F. Rossi, N. Parrotta, R. Perotti, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Yuliya Bugrey (Milano, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea figurativo BOY LONDON — Marchio dell'Unione europea n. 11 708 773

Procedimento dinanzi all' EUIPO: Procedimento di annullamento

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 aprile 2021 nel procedimento R 459/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese del presente procedimento, comprese quelle sostenute davanti alla commissione di ricorso;
- condannare Yuliya Bugrey a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento, comprese quelle sostenute davanti alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - Violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-

Ricorso proposto il 23 luglio 2021 — Ryanair / Commissione**(Causa T-444/21)**

(2021/C 357/51)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F.-C. Lapr votte, V. Blanc, S. Rating e I.-G. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta, del 12 marzo 2021, relativa all'aiuto di Stato SA.60113 — *Finnair* — COVID-19 — *finanziamento ibrido 107.2.b*; ⁽¹⁾ e
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, con cui si sostiene che la convenuta ha applicato erroneamente l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e ha commesso errori manifesti di valutazione nel suo esame della proporzionalit  dell'aiuto rispetto al danno causato dalla crisi della COVID-19.
2. Secondo motivo, con cui si afferma che la convenuta ha violato disposizioni specifiche del TFUE nonch  i principi generali del diritto dell'Unione su cui si   fondata la liberalizzazione del trasporto aereo nell'Unione europea sin dalla fine degli anni '80 (ossia il divieto di discriminazione, la libera prestazione di servizi — applicata al trasporto aereo mediante il regolamento n. 1008/2008 ⁽²⁾ — e la libert  di stabilimento).
3. Terzo motivo, con cui si asserisce che la convenuta ha omesso di avviare un procedimento di indagine formale nonostante gravi difficolt  e ha violato i diritti procedurali della ricorrente.
4. Quarto motivo, con cui si sostiene che la convenuta   venuta meno all'obbligo di motivazione ad essa incombente ai sensi dell'articolo 296, paragrafo 2, TFUE.

⁽¹⁾ GU 2021, C 240, pag. 14.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunit  (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2008 L 293, pagg. 3–20).

Ordinanza del Tribunale del 2 luglio 2021 — MD / Commissione**(Causa C-552/20) ⁽¹⁾**

(2021/C 357/52)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della quarta sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 371 del 3.11.2020.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT